



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ PER UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE VIGENTE PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI 'COLLABORATORE TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3'.

L'anno duemilasedici, addì trentuno del mese di ottobre, alle ore 9.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
ALLASIO Anna Maria	- SINDACO	Presente
FUCILE Ivano Antonio	- VICESINDACO	Presente
RICHIERO Arianna	- ASSESSORE	Presente
SOFFREDINI Gabriella	- ASSESSORE	Presente
MALACRINO' Pasquale Andrea	- ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che *"a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]"*;

VISTO l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

VISTO l'art. 36, comma II del D.lgs. n. 165 /2001, come modificato dal D.L. n. 101/2013 convertito in Legge 125/2013, che stabilisce che gli Enti che non dispongono di graduatorie in corso di validità possono ricorrere all'utilizzo di graduatorie di altri Enti relativi alla stessa categoria e profilo professionale previo accordo tra le amministrazioni;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSTATATO, quindi, che l'utilizzo di una graduatoria valida di altro ente, ai fini della assunzione di due collaboratori specializzati operai a tempo indeterminato e pieno, consente al Comune di far fronte tempestivamente alle esigenze di carenza di organico nell' Area Tecnica.

PRESO ATTO che il Comune di Bussoleno intende, pertanto, procedere all'assunzione di due collaboratori specializzati operai cat B3, a tempo indeterminato e che l'Ente non ha in corso una graduatoria valida per lo stesso posto che si intende ricoprire;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'assunzione sopra specificata attingendo ad una graduatoria in corso di validità approvata da altro Comune;

RITENUTO, di attivare la procedura necessaria per individuare la graduatoria alla quale attingere tenendo conto:

- delle graduatorie più recenti in vigore presso gli enti territorialmente più vicini e che hanno più candidati idonei;

VISTO l'allegato accordo che disciplina l'utilizzo delle graduatorie e che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 01/04/2016 di approvazione della dotazione organica dell'ente;

VISTA la delibera G.C. n. 28 del 01/04/2016 di ricognizione della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza ai sensi dell'art. 33 del Dlgs n.165/2001;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 29 del 01/04/2016 di programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2015/2017 - modifica piano annuale delle assunzioni anno 2016.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 96 del 31/10/2016 di programmazione triennale delle assunzioni 2015/2017- Modifica.

RICHIAMATA la graduatoria del Comune di Sant'Antonino di Susa del concorso pubblico per esami per n. 1 posto di collaboratore tecnico specializzato cat. B3 – Area Tecnica.....Approvazione verbali della commissione esaminatrice approvata con atto della G.C. n. 45 del 28/04/2010.

RICHIAMATA la nota del Comune di Bussoleno prot. 10660 del 18/10/2016 con la quale, stante l'urgente necessità di effettuare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori specializzati cat. B3 e non avendo in essere graduatorie per potervi procedere, ha richiesto al Comune di Sant'Antonino di Susa l'utilizzo della propria graduatoria in corso di validità di cui al bando approvato con Determina n. 41 del 29/04/2010 per assunzione di n. 2 operai specializzati cat. B3, al fine di poter effettuare l'assunzione in argomento.

ATTESO che il Comune di Sant'Antonino di Susa ha comunicato in data 27/10/2016 prot. n. 0007353 l'assunzione in argomento, previa stipula di apposito accordo come previsto dalle vigenti normative in materia.

RICHIAMATA inoltre la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 in particolare l'art. 2 che stabilisce che *"in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo...che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria..."*.

RICHIAMATA la sentenza TAR Veneto, sez. II, 19/05/2011, n. 864 in cui il collegio chiarisce che l'art. 3 comma 61 della legge 350/2003 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo, che concettualmente implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo, motivo per il quale non risulta necessaria una convenzione approvata dal consiglio comunale ex articolo 30 del tuel;

RICHIAMATO altresì il parere del 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell'autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, di conseguenza, risulta sicuramente sufficiente una delibera adottata dalla Giunta comunale che approvi l'accordo fra le due amministrazioni per l'utilizzo della graduatoria approvata da una di esse.

TENUTO CONTO che, come anche ribadito dalla sopracitata circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 e da un parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria (delibera 124/2013), l'accordo per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o addirittura alla indizione della procedura concorsuale; l'utilizzo delle graduatorie di altri enti infatti trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando la indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, attuando i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

RILEVATO che la sopracitata graduatoria approvata dal Comune di Sant'Antonino di Susa è ancora vigente stante la proroga a tutto il 31 dicembre 2016 stabilita per legge dall'art. 4 comma 4 del dl 101/2016 convertito in legge 125/2013 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

RITENUTO pertanto di approvare il presente accordo per l'utilizzo della graduatoria in argomento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto della G.C. n. 160 del 21/12/2010.

RILEVATO che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del

Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l'ordinaria amministrazione di servizi e nella fattispecie la corretta gestione dei servizi istituzionali;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di approvare per le motivazioni evidenziate in narrativa lo schema di accordo tra il Comune di Sant'Antonino di Susa e il Comune di Bussoleno per l'utilizzo della graduatoria concorsuale approvata dal Comune di Sant'Antonino di Susa, per assunzione di n. 2 collaboratori specializzati "operai" cat. B3 a tempo indeterminato presso il Comune di Bussoleno, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di attingere dalla graduatoria del concorso pubblico per esami per n. 1 posto di collaboratore tecnico specializzato cat. B3 – Area Tecnica..... Verballi della commissione esaminatrice del Comune di Sant'Antonino di Susa approvata con atto della G.C. n. 45 del 28/04/2010.
- 4) Di autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione del presente schema di accordo.
- 5) Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Sant'Antonino di Susa.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito.

Letto confermato e sottoscritto.

In originale firmati da:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Anna Maria ALLASIO) F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari a decorrere dal 09 NOV. 2016.

09 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il



[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19 NOV. 2016

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

25 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il



[Handwritten signature]

Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.

SCHEMA DI ACCORDO

TRA IL COMUNE DI BUSSOLENO E IL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ PER LA UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO SPECIALIZZATO CAT. B3 INDETTO DAL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ CON DETERMINA N. 41 DEL 29/01/2010.

(Art. 15 L. 241/1990 ed art. 3, comma 61, L. 350/2003).

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di _____ (C.F./P.IVA _____) legalmente rappresentato dal _____ in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge E il Comune di _____ (C.F./P.IVA _____) legalmente rappresentato dal _____, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

- Che l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, prevede che gli Enti Pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;
- Che l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- Che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Visto l'art. 14 comma 4 bis del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 4 del DL 101/2013;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

Visti gli artt. 35 del D.Lgs. 165/2001 e 91 del D.Lgs. 267/2000;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

le parti approvano la premessa come sopra parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 Il Comune di Bussoleno, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, utilizza la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami per l'assunzione di n° 2 Collaboratori Specializzati Operai Cat economica B3, in corso di validità, approvata con Deliberazione n° 41 del 29/01/2010 da parte del Comune di Sant'Antonino di Susa.

Art. 2 L'utilizzazione della graduatoria di cui al punto 1 da parte del Comune di Bussoleno avviene a seguito di richiesta formale inoltrata dal medesimo al Comune di Sant'Antonino di Susa.

Art. 3 In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Bussoleno da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo comune di Bussoleno ed il citato candidato risultato idoneo procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente.

Art. 4 L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Bussoleno espresso dal candidato idoneo all'uopo convocato non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo.

Art. 5 La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al punto 1 deve avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

Art.6 Il presente accordo ha una durata limitata all'espletamento della presente procedura concorsuale che ne costituisce oggetto e finalità.

Art. 7 I Responsabili delle Strutture interessate dei due Comuni possono in qualsiasi momento promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente il presente accordo.

Per il Comune di Bussoleno

Per il Comune di Sant'Antonino di Susa
